

Durc, efficacia ad ampio raggio

Regolarità contributiva

Il Durc amplia il proprio campo di applicazione ma, nel contempo, viene semplificato nella relativa procedura di verifica della regolarità contributiva. In ragione della riscontrata efficacia e del favorevole impatto che questo documento ha sino a oggi avuto come strumento di contrasto al lavoro sommerso e di sostegno alla competitività delle imprese regolari, si è assistito, nel corso delle ultime settimane, a una serie di significative novità che hanno caratterizzato la disciplina di questa sempre più diffusa forma di certificazione.

Che cos'è il Durc. È il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa sotto il profilo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell'Inps, dell'Inail, della Cassa edile (con riguardo alle sole imprese appartenenti al settore edile), e degli altri eventuali gestori di forme di assicurazione obbligatoria.

L'istituzione del Durc risponde a un principio di civiltà giuridica: il datore di lavoro può essere ammesso a fruire di determinati benefici solo se risulta in regola con gli obblighi in tema di contribuzione previdenziale e assicurativa previsti per i propri dipendenti.

A tal fine, per evitare che la stessa impresa sia costretta a richiedere e presentare più attestazioni, è stato istituito il Documento unico di regolarità contributiva.

Per cosa è richiesto. L'art. 1 del dm 24/10/2007, emanato in conseguenza di quanto previsto dalla legge Finanziaria 2007, afferma che il Durc è necessario per tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna) appartenenti a qualunque settore di attività che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dal nostro ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

In base alle previgenti disposizioni, tuttavia, il Durc è obbligatorio per tutti i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in presenza di determinate circostanze (si veda tabella).

Il campo di applicazione

UTILIZZO	RIFERIMENTO NORMATIVO	ATTIVITÀ
Appalti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> ● art. 2, D.L. n. 210/2002, conv. Legge n. 266/2002; ● art. 38, D.Lgs. n. 163/2006; ● art. 118, co. 6 e 6-bis) D.Lgs. n. 163/2006 come modif. dall'art. 3, co.1, lett. b) e h) del D.Lgs. n. 113/2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Edilizia; - Forniture e Servizi; - Gestione servizi e attività in concessione o convenzione; - Iscrizione all'albo fornitori - Rilascio attestazione SOA
Appalti privati	Art. 90, c. 9, D.Lgs. n. 81/2008	Edilizia <i>(per i lavori soggetti al rilascio di concessione o DIA)</i>
Accesso alle sovvenzioni ed ai benefici comunitari	Art. 10, c. 7, D.L. 203/2005, conv. Legge n. 248/2005	Imprese di tutti i settori di attività
Accesso alle sovvenzioni ed ai benefici comunitari per la realizzazione d'investimenti	Art. 1, co. 553, Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006)	Imprese di tutti i settori di attività
Accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale	Art. 1, co. 1175-1176, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007)	Imprese di tutti i settori di attività
Conguaglio dell'indennità di malattia	D.M. 8 dicembre 2008	Aziende del trasporto pubblico locale

Chi lo rilascia. L'art. 2 del dm 24/10/2007 prevede che il Durc possa essere rilasciato dall'Inps, dall'Inail e, previa convenzione con gli stessi, anche da altri enti previdenziali di assicurazione obbligatoria come, ad esempio, l'Enpals o l'Ipsema. In edilizia il Durc può essere emesso, inoltre, dalle Casse edili quali enti bilaterali costituite, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h), dlgs n. 276/2003, da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il Ccnl che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In via sperimentale, infine, per un periodo di 24 mesi, sulla base di apposita convenzione approvata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale, potranno rilasciare il Durc anche gli enti bilaterali limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.

Chi può richiederlo. L'art. 3 del regolamento ministeriale individua i soggetti che possono richiedere il Durc. Essi sono: il datore di lavoro interessato, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari); le amministrazioni pubbliche appaltanti; gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti; le Soa (società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva).

Qualora l'istituto previdenziale che rilascia il Durc coincida col soggetto preposto al riconoscimento del beneficio contributivo o agisca come stazione appaltante, la verifica sulla regolarità avverrà senza rilascio del documento (cosiddetto Durc virtuale), fermo restando che in mancanza dei requisiti o, in caso di annullamento di un precedente provvedimento, l'interessato verrà invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Come richiederlo. La richiesta del Durc va effettuata o per via telematica o con i moduli unificati in formato cartaceo. La richiesta per via telematica è obbligatoria per le p.a. appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le Soa.

È inoltre necessario utilizzare il canale telematico anche qualora la richiesta provenga, per conto dell'interessato, da parte dei consulenti del lavoro o dagli altri soggetti di cui all'art. 1, della Legge n. 12/1979 (iscritti all'albo degli avvocati o procuratori legali o all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali), o dalle associazioni di categoria provviste di delega. Per le altre tipologie di richiedenti/utenti non è obbligatorio, ma comunque consigliato.

Allo scopo di semplificare l'attività amministrativa, ma anche al fine di evitare le purtroppo frequenti contraffazioni, l'art. 16-bis, co. 10 della Legge n. 2/2009 ha previsto, a carico delle stazioni appaltanti pubbliche, l'onere di acquisire d'ufficio il Durc dagli istituti o dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge per gli appalti di lavori, servizi e forniture.

Condizioni per il rilascio. Prima del rilascio del Durc gli istituti preposti verificano, sulla base delle rispettive normative di riferimento, la regolarità contributiva dell'intera situazione aziendale. L'art. 8, del dm 24/10/2007 individua alcune ipotesi d'irregolarità che non rappresentano comunque un ostacolo al rilascio del Durc. Più precisamente è previsto che esso venga emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di un ricorso giudiziario o amministrativo. Se invece il credito non è iscritto a ruolo, il Durc può essere sempre rilasciato fino al momento della decisione dell'eventuale ricorso (in presenza di contenzioso amministrativo) o sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in caso di contenzioso giudiziario), fatta salva l'ipotesi di provvedimento esecutivo emesso dal giudice. È facile, conseguentemente, ritenere che quei datori di lavoro che non vorranno facilmente rassegnarsi alla perdita dei benefici connessi al possesso del Durc inneschino dei contenziosi finalizzati proprio al rilascio della certificazione in parola.

Per la partecipazione a gare di appalto, infine, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5% (con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione) o comunque in presenza di uno scostamento inferiore a cento euro.

Sì alla richiesta anche per acquisizione di beni e servizi in economia

Con la risposta a un interpello n. 10/2009 il ministero del lavoro ha espresso l'avviso che il Durc vada presentato alla stazione appaltante anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, operate in base alla procedura prevista dall'art. 125, del dlgs n. 163/2006.

Com'è noto, il codice dei contratti pubblici disciplina questo sistema alternativo alle normali procedure di affidamento dei contratti che, in pratica, semplifica le procedure stesse ma che può essere utilizzato eccezionalmente e soltanto in presenza di particolari condizioni.

Difatti le spese in economia, e in particolare il cottimo fiduciario, operano completamente al di fuori delle ipotesi comunitarie e sono giustificabili nel nostro ordinamento solo se concretano ipotesi negoziali di limitato valore (per quanto riguarda le forniture e i servizi attualmente la soglia è pari a 133.000 euro per le amministrazioni statali, e a 206.000 euro per le altre stazioni appaltanti), ove possa sostenersi la sostanziale irrilevanza sul mercato complessivo in cui operano e la loro natura semplificante ed economica, rispetto alle procedure aperte alla concorrenza.

L'art. 125 del codice non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, co. 3, secondo il quale «resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del dl n. 210/2002, in L. n. 266/2002 e di cui all'articolo 3, comma 8, del dlgs. n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni». Ne consegue che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti dell'affidatario.

Autore: **Vitantonio Lippolis**

Fonte: [ItaliaOggi Sette](#) - 6 Aprile 2009